

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALNATE E IL CAAF
..... PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL
RILASCIO DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E DEL NUCLEO FAMILIARE
CON TRE FIGLI MINORI AI SENSI DEL D.M. 21.12.2000 n. 452 e s.m.i.

TRA

Il **COMUNE DI MALNATE** con sede in Malnate, Piazza Vittorio Veneto n. 2, C.F. 00243280120 rappresentato da, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza del Comune, di seguito denominato Comune indirizzo pec: **comune.malnate@legalmail.it**

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale con sede legale in, Via n. ... – C.F./P.IVA, rappresentato da, nato a (..) il, C.F., il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF, in quanto, denominato di seguito CAAF

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*” che all’art. 65 disciplina l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*” che all’art. 66 disciplina l’assegno di maternità;
- il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53*” che ha abrogato l’art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e che all’art. 74 disciplina l’assegno di maternità;
- il D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230 “*Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1 aprile 2021 n.46*” che abroga con effetto dal 1° marzo 2022 l’art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”;

PREMESSO CHE:

- il Comune, in base al D.M. del 21 dicembre 2000 n. 452 e sue successive integrazioni e modificazioni, deve ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- il CAAF, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale ed è iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale al n.;
- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i. ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica e, per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

- ai sensi dell'art. 10 comma sesto del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori, per quest'ultimo limitatamente al periodo gennaio e febbraio 2022, come previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230 ;
2. Trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande per le quali il Comune ha concesso l'assegno;

In particolare, il CAAF effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- l'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità e/o del nucleo familiare con tre figli minori, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e del nucleo familiare con tre figli minori;
- la verifica e la consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS, rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune delle pratiche dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

- A.** Il CAAF, per l'espletamento di questo servizio, si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
- B.** Il CAAF garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti 1 e 2.
- C.** Il CAAF, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici in giorni e orari prestabiliti al fine di fornire le prestazioni oggetto del presente avviso;
- D.** Il CAAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso;

E. Il CAAF si impegna a comunicare al Comune tutti i dati necessari e richiesti dal portale dell'INPS per la creazione della delega alla trasmissione delle pratiche per assegno di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori all'INPS (esatta denominazione del CAAF e generalità del referente del CAAF);

F. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e s.m.i., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati;

G. Il compenso per la prestazione dei servizi di cui ai punti 1 e 2 è di € 15,00 oltre IVA a pratica;

H. Il CAAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta;

I. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF tutti i dati indispensabili alla corretta fatturazione elettronica;

L. La fatturazione sarà effettuata con cadenza semestrale;

M. Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data di protocollo di arrivo della fattura elettronica, sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal CAAF e confermati dal Comune;

N. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma;

O. La presente convenzione scade il 31/12/2022;

P. La presente convenzione decadrà in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il CAAF e l'INPS sopra citata e il CAAF si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Ente locale dell'eventuale verificarsi delle sopra citate fattispecie.

Letto, approvato e sottoscritto

Malnate, lì

COMUNE DI MALNATE

CAAF
